



Linee Guida Anticorruzione IBSA

Approvato dal
Consiglio di Amministrazione di
IBSA Institut Biochimique SA
in data 04 dicembre 2024



Caring Innovation

1.INTRODUZIONE 3

1.1. PREMESSA..... 3

1.2. AMBITO DI 4

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E RESPONSABILITÀ5

2.1. IL CONTESTO NORMATIVO..... 5

2.2. RUOLI E 6

3. PRINCIPI GENERALI8

4. AREE SENSIBILI12

4.1. OMAGGI, OSPITALITÀ E SPESE
DI..... 12

4.2. CONTRIBUTI E ALTRE
LIBERALITÀ 13

4.3. SPONSORIZZAZIONI..... 16

4.4. CONTRIBUTI POLITICI 17

4.5. RAPPORTI CON I DIPENDENTI 17

4.6. RAPPORTI CON TERZE PARTI 19

4.6.1. RAPPORTI CON BUSINESS
PARTNER 19

4.6.2. RAPPORTI CON I FORNITORI.. 21

4.6.3. RAPPORTI CON GLI
HEALTHCARE PROFESSIONAL
E CON HEALTHCARE
ORGANISATION 22

4.6.4. RAPPORTI CON I CLIENTI 24

4.7. TENUTA DELLA CONTABILITÀ E
GESTIONE DEI FLUSSI
FINANZIARI..... 25

4.8. INVESTIMENTI E OPERAZIONI
SOCIETARIE 27

4.9. RISORSE UMANE..... 28

5. FORMAZIONE E INFORMAZIONE29

6. SEGNALAZIONI30

7. SISTEMA31

SANZIONATORIO31

8. ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA E RELATIVE..... 32

AGGIORNAMENTI E REVISIONI 33

1. INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA

Il Global Competitiveness Report elaborato dal World Economic Forum identifica la corruzione quale ostacolo principale nella conduzione degli affari, che espone le organizzazioni al rischio di non raggiungere i propri obiettivi operativi, di reporting e di compliance e costituisce una minaccia significativa alla crescita sostenibile, alla stabilità e alla libera concorrenza dei mercati.

Negli ultimi anni le problematiche relative alla corruzione hanno assunto a livello internazionale importanza sempre maggiore, vedendo inasprirsi progressivamente le pene associate alle violazioni delle principali normative. I soggetti (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che violano le Leggi Anticorruzione possono incorrere in sanzioni pecuniarie, interdittive e detentive a seconda dei soggetti implicati, danneggiando gravemente la reputazione della società.

In coerenza con le azioni promosse dai governi, che, sia a livello locale che attraverso accordi internazionali, hanno definito un impianto normativo che si pone l'obiettivo di scoraggiare fattispecie corruttive, le organizzazioni devono avere, a propria volta, l'obiettivo di contribuire attivamente alla lotta alla corruzione.

A tale riguardo, le Società del Gruppo IBSA (di seguito anche "Società del Gruppo", "Gruppo IBSA" o "Gruppo") si impegnano ad operare in tutti i contesti geografici con onestà, integrità, etica e nel rispetto dei più elevati standard Anticorruzione, nazionali e internazionali.

In tale contesto, il ruolo sempre più rilevante che il Gruppo riveste a livello internazionale, anche tramite partnership con soggetti locali e la costituzione di uffici di rappresentanza e filiali estere, ha reso opportuna, in aggiunta agli strumenti di governance ed indirizzo già formalizzati, l'adozione delle presenti "Linee Guida Anticorruzione" (di seguito anche "Linee Guida") con l'obiettivo di fornire un quadro sistematico di riferimento nel contrasto ai fenomeni corruttivi e di diffondere all'interno del Gruppo, nonché nei confronti di tutti coloro che operano a favore o per conto di Società ad esso appartenenti, i principi e le regole da seguire per prevenire condotte corruttive di qualsiasi tipo, dirette e indirette, attive e passive, anche nella forma dell'istigazione, nonché, più in generale, per garantire il rispetto di quanto previsto dalle normative Anticorruzione applicabili.

Al fine di contribuire attivamente alla lotta alla corruzione, il Gruppo IBSA ha implementato, quale strumento di

gestione proattiva del rischio corruzione e rafforzamento della cultura della legalità, un Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione impegnandosi al suo miglioramento continuo ed individuando nello Standard Internazionale UNI ISO 37001:2016 il modello di gestione cui ispirare il proprio Sistema.

1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE / DESTINATARI

Le presenti Linee Guida si applicano ai dipendenti del Gruppo ed a tutti coloro che operano in favore o per conto di Società del Gruppo (di seguito i “destinatari”), nell’ambito delle attività svolte e nei limiti delle responsabilità di ognuno, inclusi i membri dei Consigli di Amministrazione, i componenti degli Organismi di Vigilanza e dei Collegi Sindacali, ove presenti.

Il recepimento delle Linee Guida è obbligatorio da parte di tutte le Società del Gruppo attraverso una delibera del rispettivo Consiglio di Amministrazione (o del corrispondente organo/ruolo qualora la governance della specifica società non preveda tale organo).

A partire dalla data di adozione del presente documento l’impegno all’osservanza delle normative Anticorruzione e dei principi di

riferimento ivi contenuti da parte di terzi che operano in favore o per conto di Società del Gruppo sarà previsto da apposite clausole contrattuali oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

Si precisa da ultimo che, qualora le disposizioni previste da una normativa locale di uno dei Paesi in cui il Gruppo opera dovessero essere più restrittive delle presenti Linee Guida, il Gruppo IBSA si impegna ad operare nel rispetto delle stesse.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E RESPONSABILITÀ

2.1. IL CONTESTO NORMATIVO

Il numero di Paesi che hanno adottato normative che proibiscono e sanzionano i fenomeni corruttivi (nei confronti di propri Pubblici Ufficiali, di Pubblici Ufficiali di altri Paesi, a livello internazionale e tra privati) è in continuo aumento.

In relazione alla presenza in Paesi e giurisdizioni differenti a livello mondiale, il Gruppo IBSA è soggetto al rispetto delle normative svizzere, italiane e di quelle dei Paesi in cui opera o potrebbe operare in futuro (di seguito “Leggi Anticorruzione”), ivi incluse quelle di ratifica di convenzioni internazionali, quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali firmata a Parigi il 17 dicembre 1997;
- la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea

Generale il 31 ottobre 2003 e ratificata in Italia con Legge n. 116 del 2009;

- il Codice Penale Svizzero (art. 102);
- il D.Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti”;
- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
- il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) emanato negli Stati Uniti nel 1977;
- l’UK Bribery Act del 2010;
- la Convenzione dell’Unione Europea “Council of Europe Convention Against Corruption” del 2002 e il relativo gruppo di lavoro “Groupe d’Etats contre la Corruption / Group of States against Corruption” (GRECO) istituito nell’ambito del Consiglio d’Europa, che ha carattere vincolante per gli Stati Membri dell’Unione Europea.

Le Leggi Anticorruzione, in sintesi:

- proibiscono i pagamenti effettuati sia direttamente sia indirettamente – inclusi quei

pagamenti effettuati a chiunque con la consapevolezza che quel pagamento sarà condiviso con un Pubblico Ufficiale o con un privato – così come le offerte o promesse di un pagamento o altra utilità a fini corruttivi a Pubblici Ufficiali o a soggetti privati;

- richiedono alle società di dotarsi e tenere libri, registri e scritture contabili che, con ragionevole dettaglio, riflettano accuratamente e correttamente le operazioni, le spese (anche se non “significative” sotto il profilo contabile), le acquisizioni e cessioni dei beni.

Il Personale delle Società del Gruppo, nell'adempimento delle proprie attività, è pertanto tenuto al pieno rispetto delle normative nazionali e internazionali applicabili, riportate nel sopra riportato elenco, e delle seguenti normative interne:

- il Codice Etico che include i valori ed i principi fondamentali che guidano l'attività del Gruppo IBSA;
- per quanto riguarda IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., la Politica Anticorruzione;
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.;

- il Codice di Condotta dei fornitori;
- le policy, procedure, istruzioni e le linee guida adottate dal Gruppo IBSA e dalle sue consociate.

2.2. RUOLI E RESPONSABILITÀ

La violazione delle normative Anticorruzione può danneggiare gravemente la reputazione del Gruppo e comportare un grave pregiudizio per le attività aziendali, quali sanzioni pecuniarie, l'interdizione dal contrattare con enti pubblici, la confisca del profitto del reato, richieste di risarcimento danni. Le persone fisiche possono inoltre essere condannate a pene detentive. Tutti i destinatari del presente documento sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, del rispetto della stessa. Inoltre, i soggetti con responsabilità di supervisione e coordinamento sono responsabili di vigilare sul rispetto delle Linee Guida da parte dei propri collaboratori, segnalando tempestivamente eventuali violazioni per il tramite dei canali dedicati. Tutti i destinatari sono tenuti a leggere, comprendere ed osservare pienamente le presenti Linee Guida, disponibili sul sito istituzionale del Gruppo all'indirizzo www.ibsagroup.com.

Qualora fossero necessari chiarimenti rispetto al contenuto delle Linee Guida, anche in relazione a specifiche modalità applicative e/o alle normative Anticorruzione di riferimento, i destinatari possono fare riferimento a Legal Affairs and Compliance.

3. PRINCIPI GENERALI

In linea con quanto stabilito dal Codice Etico del Gruppo, IBSA proibisce la corruzione senza alcuna eccezione. Nel dettaglio, è fatto divieto di:

- offrire, promettere, dare, pagare, sollecitare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità, a un Pubblico Ufficiale o a un privato (Corruzione Attiva);
- accettare la richiesta da, o sollecitazione da, o autorizzare / sollecitare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità da una qualsivoglia controparte (Corruzione Passiva);
- compiere azioni o tenere comportamenti che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione e favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri, come ad esempio in fase di gestione delle offerte e dei contratti nei quali la controparte è la Pubblica;
- amministrazione, o di ottenimento di autorizzazioni e riconoscimenti da parte di Autorità governative o di richiesta di assegnazione di un finanziamento agevolato a favore della Società;
- sfruttare o vantare relazioni esistenti o millantate con un pubblico funzionario italiano o estero, per far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerarlo per l'esercizio di una sua funzione;
- agevolare il fenomeno c.d. di "revolving door", soprattutto in fase di selezione e assunzione del personale e di qualifica dei consulenti e collaboratori esterni;

quando l'intenzione sia:

- a. indurre un Pubblico Ufficiale a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o ricompensarlo per averla svolta;
- b. influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;
- c. indurre una qualsivoglia controparte privata a omettere o compiere un atto in violazione

- degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, ovvero ricompensarla per lo svolgimento degli stessi;
- d. ottenere o assicurarsi un vantaggio improprio in relazione alle attività d'impresa;
 - e. violare le leggi applicabili.

La condotta proibita include l'offerta o la ricezione, da parte di personale del Gruppo IBSA (corruzione diretta) o da parte di chiunque agisca per conto delle Società del Gruppo (corruzione indiretta), di un vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività d'impresa, anche in relazione a condotte di mera istigazione che non trovino riscontro nella finalizzazione dell'atto corruttivo.

Il presente divieto non è limitato ai soli pagamenti, ma include anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti seguenti:

- omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;
- spese di rappresentanza e di ospitalità verso terzi;
- forniture, incarichi professionali, opportunità di impiego o di investimento;
- condizioni commerciali di maggior favore;
- assunzione di personale;
- altri vantaggi o utilità,

se finalizzati ad un atto corruttivo.

Il Gruppo IBSA proibisce i c.d. "facilitation payments", ossia pagamenti, benefici o altre utilità a favore di Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblico servizio e/o funzionari della Pubblica Amministrazione finalizzati a facilitare, velocizzare o assicurare l'assunzione di decisioni e lo svolgimento di attività proprie dell'incarico da questi rivestito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ottenimento di autorizzazioni, idoneità, certificazioni, permessi, altri documenti ufficiali o altre tipologie di autorizzazioni necessarie all'operatività;
- affidamento di commesse pubbliche, assegnazione di erogazioni e/o fondi pubblici, revoca di provvedimenti negativi e di sanzioni.

Tali pagamenti sono vietati a prescindere dal fatto che siano consentiti dalle leggi locali di alcuni Paesi in cui le società del Gruppo IBSA operano.

A tutto il personale del Gruppo è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/istruzioni

aziendali interne, in tutte le attività aziendali, siano esse rivolte a privati o alla Pubblica Amministrazione;

- prevedere la tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulla modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con i diversi soggetti pubblici o privati e terze parti, trasferendo la conoscenza delle norme e la consapevolezza delle situazioni a rischio reato.

Oltre al rispetto del Codice Etico e di quanto sopra enunciato, le Società del Gruppo si impegnano a rispettare i principi generali di seguito indicati, a garanzia di un adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:

- **Segregazione dei compiti:** lo svolgimento delle attività aziendali deve essere basato sul principio della separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di un soggetto diverso da chi la esegue operativamente e da chi la controlla.
- **Attribuzione di poteri:** i poteri autorizzativi e di firma devono

essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'entità di riferimento. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate operazioni specificando i limiti e la natura delle stesse.

- **Trasparenza e tracciabilità dei processi:** ogni attività deve essere verificabile, documentata, coerente, congrua e correttamente archiviata.
- **Adeguatezza delle norme interne:** l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati di corruzione.
- **Formazione del personale:** devono essere previsti specifici piani di formazione del personale in merito alle misure Anticorruzione adottate dal Gruppo con particolare riferimento a coloro che operano nelle aree sensibili di seguito elencate.

-
- **Imparzialità e assenza di conflitti di interesse:** tutte le attività svolte dal Gruppo IBSA devono essere svolte evitando ogni situazione dalle quali possano emergere, anche potenzialmente, conflitti di interesse.

4. AREE SENSIBILI

I paragrafi successivi individuano una serie di attività proprie del Gruppo che, anche solo in astratto, possono agevolare pratiche corruttive (c.d. “aree sensibili”), definendo le regole che il personale e chiunque agisca per conto delle Società del Gruppo deve rispettare in tali ambiti.

4.1. OMAGGI, OSPITALITÀ E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le Società del Gruppo si impegnano ad effettuare o ricevere qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità (inclusi trattamenti di ospitalità¹ e spese di rappresentanza²) solo qualora questo rientri nel contesto di atti di normale cortesia commerciale e sia tale da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

Qualunque omaggio, vantaggio o altra utilità effettuato da dipendenti del Gruppo, direttamente o

indirettamente, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- non deve essere motivato dal tentativo di esercitare un'influenza illecita (e.g. come forma di elargizione verso terzi, pubblici o privati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio di chi ne è destinatario o indurlo ad assicurare un qualsiasi indebito vantaggio) o dall'aspettativa di reciprocità;
- deve essere ragionevole ed effettuato in buona fede;
- deve essere effettuato in relazione a finalità di business legittime ed essere di modico valore;
- non deve consistere in una somma di denaro (contanti, assegni, bonifici, etc.);
- deve essere in linea con le normative Anticorruzione, le leggi locali ed i regolamenti applicabili;
- deve rispettare le normative locali e i regolamenti applicabili al Pubblico Ufficiale o al privato, inclusi, ove esistenti, i codici di

¹ Il termine “ospitalità” è riferibile a pasti, attività ricreative (biglietti o inviti a manifestazioni), viaggi e pernottamenti in hotel, e altre forme di utilità.

² Per “spese di rappresentanza” si intendono le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di

pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione all'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con le pratiche commerciali del settore.

condotta delle organizzazioni o degli enti di loro appartenenza;

- deve essere registrato in maniera accurata e trasparente e supportato da apposita documentazione;
- deve sempre essere autorizzato dalla posizione definita all'interno delle norme aziendali di riferimento.

Un omaggio, vantaggio economico o altra utilità, incluso il trattamento di ospitalità è ragionevole e in buona fede quando è direttamente collegato:

- i. alla promozione, dimostrazione o illustrazione di prodotti o servizi;
- ii. all'esecuzione o adempimento di un contratto;
- iii. alla partecipazione a seminari o workshop formativi;
- iv. allo sviluppo e mantenimento di cordiali rapporti di business.

Qualunque omaggio, vantaggio o altra utilità, **ricevuto** da dipendenti del Gruppo, direttamente o indirettamente (e.g. anche per il tramite di familiari), deve rispettare i seguenti principi:

- deve rientrare nei limiti delle normali condizioni di cortesia ed essere di modico valore;
- non deve essere richiesto, preteso o accettato per compiere od omettere un atto

relativo all'esercizio delle proprie funzioni.

Nel caso in cui il personale del Gruppo riceva offerte di omaggi, vantaggi economici o altre utilità che non possano essere considerati come atti di cortesia commerciale di modico valore deve rifiutarli e segnalarli secondo le modalità previste nel paragrafo 6 delle presenti Linee Guida.

Per i limiti economici e di tipologia di omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza e le relative modalità di rendicontazione si rinvia alle relative procedure interne.

Nel caso in cui il Personale del Gruppo riceva omaggi che non rispettano i suddetti principi, è tenuto a segnalarlo al proprio superiore gerarchico e alla funzione Compliance di Gruppo e, ove esistente, all'Organismo di Vigilanza.

4.2. CONTRIBUTI E ALTRE LIBERALITÀ

Le Società del Gruppo IBSA si impegnano ad erogare contributi e altre forme di liberalità (in denaro e/o attraverso fornitura di beni o di servizi ovvero fornitura gratuita di propri prodotti a supporto di progetti di natura sociale, assistenziale, scientifica, sanitaria, di ricerca o formazione) nel rispetto delle procedure aziendali esistenti e delle

prescrizioni normative, regolamentazioni e linee guida nazionali e locali applicabili.

L'erogazione dei contributi e liberalità deve avvenire solamente a fronte di una richiesta scritta da parte di un ente esterno (Istituti Universitari, Ospedali e case di cura, Organizzazioni Sanitarie pubbliche operanti sul territorio, Fondazioni, Associazioni con finalità scientifiche, socio-sanitarie, assistenziali non aventi fini di lucro) nella quale vengono indicate: le motivazioni della richiesta, le modalità di utilizzo del contributo e le spese previste.

I soggetti aziendali coinvolti nella gestione di contributi e liberalità devono astenersi dall'accettare richieste di erogazioni a fronte di favori o benefici di qualsiasi tipo promessi alla Società, al dipendente o a terzi. Parimenti, è vietato proporre contributi e liberalità in cambio di favori di qualunque tipo nell'interesse o a vantaggio della Società, del dipendente e di terzi. In nessun caso i contributi erogati dal personale del Gruppo potranno essere finalizzati ad incentivare l'uso di prodotti commercializzati dall'azienda o ad indurre alla prescrizione dei prodotti della stessa, né, in ogni caso, essere collegati a obiettivi e/o risultati commerciali. L'erogazione non deve, quindi, mai essere tesa a favorire l'accesso, la rimborsabilità, la prescrizione, il consenso e/o

l'acquisto di prodotti di Società del Gruppo, né ad influenzare impropriamente la libertà prescrittiva e decisionale in genere della classe medica e sanitaria (anche con riguardo a valutazioni di market access, di inserimento in formulari e prontuari, etc.).

Nello specifico:

- è fatto divieto di erogare un contributo o un atto di liberalità ad enti dei quali non sia nota la missione, che non condividano i principi che muovono l'operato del Gruppo IBSA, con particolare riguardo alle aggregazioni di medici;
- i contributi devono essere versati solo in favore di enti affidabili, valutati a seguito di verifiche di due diligence, con un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile;
- le iniziative di donazioni, i comodati d'uso e gli atti di liberalità aventi ad oggetto strumentazioni strettamente inerenti alla professione medica possono essere effettuate solo a favore di Istituti Universitari, Ospedali e Case di Cura, Organizzazioni Sanitarie pubbliche operanti sul territorio (UCCP, Case della

salute/MGI/PTA o simili), nel rispetto delle procedure amministrative dell'ente. Al di fuori dell'ambito delle sperimentazioni cliniche non sono consentite nei confronti delle sopracitate strutture donazioni o comodati d'uso aventi ad oggetto strumentazioni fungibili con modalità d'uso diverse o alternative rispetto al fine diagnostico o terapeutico – quali smartphone, tablet o simili, da destinare ai medici per uso personale al di fuori delle strutture o da cedere ai pazienti;

- la richiesta di contributo economico da parte di un ente deve essere spontanea; è fatto divieto ai dipendenti del Gruppo di presentare autonomamente una proposta di contribuzione economica ad un ente;
- devono essere evitate erogazioni ripetute nei confronti dei medesimi beneficiari, salvo comprovate esigenze.

Inoltre, per ogni erogazione di contributi e liberalità:

- deve essere rispettata la coerenza con il budget approvato;
- deve essere disciplinato l'iter di approvazione con un'adeguata

descrizione circa la natura e la finalità della singola iniziativa;

- deve essere effettuata una verifica sui potenziali conflitti di interesse rispetto all'iniziativa che si intende sostenere;
- il contributo, se erogato in denaro, deve essere eseguito per il tramite di banche/intermediari finanziari autorizzati al fine di garantirne la tracciabilità;
- l'ammontare pagato deve essere registrato nei libri e registri contabili in modo corretto, accurato e trasparente;
- la documentazione relativa alle richieste ricevute dagli enti ed alla gestione delle stesse, all'erogazione dei pagamenti e alla consegna dei beni/servizi deve essere opportunamente archiviata;
- in linea con le prescrizioni legislative, i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto registrato a nome dell'ente beneficiario;
- non è permesso effettuare pagamenti su conti cifrati, in contanti, in criptovaluta, a un soggetto diverso dall'ente beneficiario o in un Paese terzo diverso dal Paese dell'ente beneficiario

- l'ente beneficiario deve impegnarsi a registrare in modo appropriato e trasparente i contributi ricevuti nei propri libri e registri e a dare evidenza della corretta destinazione di quanto ricevuto.

4.3. SPONSORIZZAZIONI

Le attività di sponsorizzazione si concretizzano in contributi a favore di un'attività o di una manifestazione avente come finalità la promozione sia dell'immagine del Gruppo IBSA, sia delle attività di business del Gruppo stesso.

Le Società del Gruppo si impegnano ad erogare le sponsorizzazioni nel rispetto delle procedure aziendali applicabili e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

E' fatto divieto di offrire o corrispondere sponsorizzazioni nel caso possano essere interpretate come finalizzate ad influenzare l'autonomia di giudizio o a ottenere trattamenti di favore o vantaggi impropri.

Le sponsorizzazioni devono essere rispondenti ai principi che muovono l'operato del Gruppo IBSA e gestite con modalità pienamente consone e compatibili con l'immagine dello stesso. A tal fine, le sponsorizzazioni non devono contenere messaggi di

propaganda di natura politica e sindacale o contrari al Codice Etico di Gruppo.

Al fine di evitare che possano essere considerate una forma dissimulata di conferimento di un beneficio ad una terza parte per ottenere un vantaggio per il Gruppo, devono rispettare i seguenti principi:

- devono essere effettuate in coerenza con il budget approvato ed essere autorizzate nel rispetto di deleghe e procure assegnate nell'ambito delle Società del Gruppo;
- i partner in contratti di sponsorizzazione devono essere enti o individui noti e affidabili;
- deve essere disciplinato l'iter di approvazione delle sponsorizzazioni e ai fini di tale approvazione vi devono essere un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità della singola iniziativa, un'analisi sul potenziale partner del contratto di sponsorizzazione e la verifica della legittimità dell'iniziativa in base alle leggi applicabili;
- deve essere effettuata una verifica sui potenziali conflitti di interesse, di ordine personale o aziendale, rispetto all'iniziativa che si intende sponsorizzare;

- il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere:
- l'impegno della controparte di utilizzare la somma pattuita esclusivamente ai fini dell'iniziativa;
 - un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità della singola iniziativa, il corrispettivo, i termini e le condizioni di pagamento;
 - una clausola a carico della controparte al rispetto delle normative applicabili;
 - il diritto della Società del Gruppo di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione della controparte degli obblighi e dichiarazioni sopra riportati, o in caso di violazione degli impegni anticorruzione previsti dal contratto;
- l'ammontare pagato in coerenza con il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato nei libri e registri in modo corretto e trasparente;
- i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente in modo tracciabile secondo termini e modalità specificati nel contratto di sponsorizzazione,

previa verifica che il servizio sia stato effettivamente fornito;

la documentazione e le evidenze relativi ad ogni sponsorizzazione svolta devono essere archiviati garantendo nel tempo la tracciabilità degli stessi.

4.4. CONTRIBUTI POLITICI

I contributi politici possono costituire reato di corruzione perché potrebbero essere usati come un mezzo improprio per mantenere o ottenere un vantaggio di business come, ad esempio, l'aggiudicazione di un contratto o l'ottenimento di un finanziamento, permesso o licenza.

In relazione a tali rischi il Gruppo si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta, attraverso i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori, nei confronti di esponenti politici o sindacali e si impegna a non erogare contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati.

4.5. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE

Le Società del Gruppo si impegnano ad improntare le relazioni con i soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali o i soggetti incaricati di

pubblico servizio su principi di correttezza, lealtà e sulla massima trasparenza, nonché sull'osservanza delle disposizioni di legge applicabili. Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali o i soggetti incaricati di pubblico servizio, non è ammesso ricercare o instaurare relazioni di favore, influenza, ingerenza con l'obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, le attività.

Le Società del Gruppo si impegnano a condurre i propri rapporti con i rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, dei Pubblici Ufficiali o dei soggetti che prestano un pubblico servizio sulla base dei principi di correttezza, lealtà e massima trasparenza, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, i Pubblici Ufficiali o i soggetti che prestano un pubblico servizio, non è consentito ricercare o instaurare rapporti di favore, influenza o interferenza con l'obiettivo di influenzare direttamente o indirettamente il loro operato.

È vietato promettere ovvero offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, denaro, beni o, accordare vantaggi economici o utilità di qualsiasi genere, al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri.

I rapporti in oggetto devono essere gestiti solo da soggetti preposti ed autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti agli stessi con formale procura o nell'ambito e nei limiti dei propri ruoli e responsabilità.

La tracciabilità di tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali o i soggetti incaricati di pubblico servizio deve essere assicurata dalla redazione di verbali/ report/ note esplicative e dalla corretta archiviazione e conservazione degli stessi. I verbali/ report/ note esplicative predisposti devono contenere informazioni atte a fornire una completa ed esauriente rappresentazione dell'evento, quali:

- data e luogo dell'incontro / contatto;
- oggetto e motivo dell'incontro;
- nomi e ruoli di tutti i partecipanti all'incontro;
- posizioni espresse e sull'argomento discusso e conclusioni.

Le possibili interazioni con Enti o esponenti della Pubblica

Amministrazione riguardano, a titolo semplificativo e non esaustivo:

- rapporti con operatori sanitari (inclusi farmacisti) e professori universitari;
- rapporti con le Autorità Regolatorie (es. AIFA, FDA U.S.A., etc.);
- rapporti con Pubblici Ufficiali nell'ambito degli adempimenti doganali e delle relative attività di verifica;
- richiesta di provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili;
- rapporti con gli Uffici Brevetti nell'ambito della registrazione, gestione, consultazione e rinnovo di marchi e brevetti;
- rapporti con gli Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria anche in occasione di verifiche, ispezioni, perquisizioni ed accertamenti;

- rapporti con Enti Pubblici finanziatori per il conseguimento di finanziamenti;
- negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici;
- rapporti con gli Enti competenti nell'ambito della gestione di eventi formativi e promozionali (es. in occasione della procedura di approvazione dell'evento o in fase di rendicontazione dello stesso).

Per la regolamentazione di dettaglio dei rapporti, anche di natura commerciale, con medici dipendenti di enti pubblici e con i farmacisti si fa rinvio ai paragrafi 4.6.3 e 4.6.4.

4.6. RAPPORTI CON TERZE PARTI

4.6.1. RAPPORTI CON BUSINESS PARTNER

Le Società del Gruppo IBSA potrebbero essere ritenute responsabili per attività corruttive compiute da propri Business Partner, i.e. soggetti terzi che svolgono attività per conto o nell'interesse del Gruppo (in via esemplificativa intermediari, consulenti, distributori, agenti, broker, etc).

La scelta dei Business Partner si deve basare su valutazioni che consentano di affidarsi a controparti di comprovata

onestà, integrità, affidabilità. In particolare:

- il processo di selezione deve essere trasparente e seguire uno specifico processo approvativo;
- controlli di due diligence, proporzionati all'attività da svolgere, devono essere effettuati sui potenziali Business Partner al fine di verificare l'identità degli stessi e l'esistenza di eventuali indagini o procedimenti in corso per attività illegali o corruttive commesse anche solo potenzialmente;
- ai fini della selezione, sono esaminate le blacklist internazionali antiriciclaggio e per il contrasto al finanziamento del terrorismo al fine di verificare l'eventuale presenza di potenziali Business Partner;
- tutti gli accordi devono essere in forma scritta e prevedere l'impegno delle parti al rispetto delle previsioni delle presenti Linee Guida;
- in caso di affidamento di incarichi a subappaltatori o subcontrattisti per l'esecuzione di servizi in riferimento al contratto, è necessario provvedere alla formalizzazione di un accordo scritto, che imponga al subappaltatore o subcontraente condizioni

-
- equivalenti rispetto a quelle imposte al Business Partner;
 - il corrispettivo corrisposto ai Business Partner deve essere in linea con i prezzi di mercato e/o comunque giustificabile alla luce della prestazione resa e della specifica competenza richiesta; tale corrispettivo deve corrispondere a quello indicato nel contratto scritto;
 - non è consentito corrispondere somme di denaro previa verifica che la prestazione ricevuta corrisponda a quanto concordato, salvo nel caso in cui nell'accordo scritto risulti la necessità di un pagamento anticipato.

4.6.2. RAPPORTI CON I FORNITORI

Le Società del Gruppo IBSA hanno adottato un Codice di Condotta dei Fornitori, con l'obiettivo di guidare l'intera filiera di fornitura nel processo di attuazione dei più elevati standard etici, sociali, ambientali e di corporate governance.

Sono in particolare vietate la dazione o promessa di denaro o altre forme di utilità a un dipendente o rappresentante di una controparte

con cui una Società del Gruppo ha interesse a concludere una fornitura di beni o servizi al fine di ottenere un indebito vantaggio (ad esempio, uno sconto ingiustificato).

Parimenti, è vietata qualsiasi richiesta o accettazione di denaro o altre utilità da parte di un dipendente o rappresentante di una controparte al fine di ottenere un indebito vantaggio nella conclusione di una fornitura³.

La scelta dei fornitori per l'acquisto di beni e servizi si deve basare su valutazioni che consentano di affidarsi a fornitori di comprovata qualità, integrità, affidabilità ed economicità. In particolare:

- il processo di selezione deve essere trasparente e, nei limiti stabiliti dalle procedure aziendali, prevedere una negoziazione competitiva tra più controparti;
- le scelte devono essere tracciate e i documenti che provano il rispetto delle procedure interne e le finalità dell'acquisto adeguatamente archiviati;
- il ricorso a fornitore unico o ad assegnazione diretta, derivante da eventuali esigenze specifiche deve essere espressamente motivato;

³ Per quanto concerne il ricevimento di omaggi o ospitalità da parte di terze parti, nell'ambito di

rapporti di cortesia, si rimanda ai principi riportati nel paragrafo 4.1.

- l'aggiudicazione di contratti deve essere equa e trasparente ed i ruoli e le responsabilità dei principali soggetti coinvolti in tale attività devono essere chiaramente identificati;
- gli accordi con i fornitori devono essere stipulati per iscritto e deve essere garantito l'impegno di questi ultimi al rispetto delle presenti Linee Guida;
- la stipula o la prosecuzione di qualsiasi rapporto deve essere interrotta nel caso in cui vi siano atti o sospetti di comportamenti di natura corruttiva.

Per ogni operazione d'acquisto è necessario verificare e tenere traccia con idonea documentazione:

- che il bene/ servizio reso dal fornitore sia corrispondente a quello richiesto e/o comunque concordato;
- che il prezzo corrisposto al fornitore sia in linea con i prezzi di mercato e/o comunque giustificabile alla luce della prestazione resa e della specifica competenza richiesta.

Non è consentito corrispondere somme di denaro previa verifica che il bene/servizio ricevuto dal fornitore corrisponda a quanto concordato, salvo nel caso in cui nell'accordo scritto risulti che la prestazione necessiti di un pagamento anticipato.

Le operazioni di acquisto di beni e servizi devono essere effettuate da soggetti autorizzati in forza dei poteri di spesa definiti dal sistema di procure e dagli specifici limiti di importo ivi previsti.

È vietato effettuare pagamenti in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

È fatto altresì divieto di effettuare pagamenti riguardanti la prestazione di un fornitore in paesi diversi da quello in cui questi ha stabilito la propria sede legale o filiale operativa e commerciale, nonché ricorrere a fornitori con i quali i destinatari abbiano rapporti di parentela o affinità o che possano essere in conflitto d'interesse con la società acquirente.

4.6.3. RAPPORTI CON GLI HEALTHCARE PROFESSIONAL E CON HEALTHCARE ORGANISATION

Il Gruppo IBSA fa ricorso all'affidamento di incarichi di consulenza di natura scientifica, medico-clinica, sanitaria ed interagisce in senso lato con operatori e organizzazioni del sistema sanitario ("HCP" e "HCO") al fine di aumentare il proprio patrimonio di conoscenza, di informazione ed esperienza, per realizzare i propri programmi di

ricerca e di sviluppo di nuovi prodotti, per migliorare la documentazione dei prodotti per l'accesso al mercato e per rendere più efficace e fattiva l'informazione scientifica.

E' fatto divieto di concedere, offrire o promettere agli HCP, in maniera diretta o indiretta premi, vantaggi pecuniari o in natura, anche di modico valore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: biglietti per manifestazioni sportive e non), fatti salvi i rimborsi di trasferta previsti ed il materiale informativo e promozionale aziendale approvato e conforme alle normative, regolamenti, linee guida e procedure di riferimento.

Il Gruppo garantisce che ciascun affidamento di incarico soddisfi un bisogno necessario e di comprovata utilità per le Società del Gruppo e che siano opportunamente identificati gli eventuali conflitti di interesse, ovvero la possibile influenza sulle decisioni a finalità regolatorie o sull'acquisto dei prodotti del Gruppo.

I soggetti aziendali ed i terzi coinvolti nell'affidamento e gestione di incarichi per prestazioni d'opera da parte di HCP e HCO pubblici o privati, una volta individuata l'esigenza di ricorrere all'affidamento di un incarico, provvedono a formalizzare gli elementi essenziali della richiesta dettagliando quanto segue:

- tipologia di attività (consulenza, formazione, partecipazione in

qualità di moderatore ad Advisory Board, etc.);

- necessità aziendale sottostante;
- periodo / arco temporale previsto;
- tempi di realizzazione;
- quantificazione in termini di stima onorari.

La fase di selezione è effettuata tra i potenziali HCP e HCO candidati secondo criteri obiettivi e predefiniti quali:

- attinenza specialistica con l'oggetto dell'incarico/razionale dell'affidamento;
- possesso di competenze e conoscenze specifiche richieste per l'esecuzione della stessa, documentato anche tramite curriculum vitae aggiornato;
- alternanza, ove possibile e fatta salva l'ipotesi di esigenze adeguatamente documentate, a parità di condizioni (rotazione), nel corso dell'anno solare;
- altri criteri appropriati per l'incarico in oggetto ed ulteriori eventuali criteri di valutazione (es. assenza di red flags reputazionali o conflitti di interesse nell'ambito dell'incarico).

Le verifiche relative alle competenze e qualifiche delle controparti, nonché l'iter di selezione seguito, devono

essere adeguatamente tracciati e documentati.

Ogni incarico deve essere formalizzato in forma scritta tramite stesura di idoneo contratto o lettera di impegno.

I soggetti aziendali e i terzi coinvolti nell'affidamento e gestione di incarichi per prestazioni d'opera da parte di HCP e HCO pubblici o privati, in qualità di responsabili di processo, devono conservare la documentazione attestante l'effettuazione del servizio reso e renderla disponibile per eventuali attività di controllo.

Particolare attenzione deve essere prestata qualora il consulente sia un pubblico dipendente, come un docente universitario, nel caso in cui il consulente scientifico sia anche un decisore pubblico oppure sia stato destinatario – indiretto – di donazioni (in quanto la struttura presso la quale il medico lavora ha beneficiato di liberalità in un arco di tempo ragionevolmente prossimo al momento di effettuazione della consulenza).

4.6.4. RAPPORTI CON I CLIENTI

Le Società del Gruppo IBSA vietano la dazione o promessa di denaro altre forme di utilità a clienti (conto/terzismo, grossisti e distributori

intermedi, cliniche e cooperative di farmacie) con l'intento di effettuare una vendita a condizioni particolarmente vantaggiose.

È fatto inoltre divieto di dare o promettere denaro o altre forme di utilità ai soggetti incaricati di verifiche o visite ispettive da parte dei clienti con l'intento di condizionare l'esito dell'ispezione in caso di rilievi emersi o sul mancato rispetto di accordi contrattuali.

Parimenti, è vietata qualsiasi richiesta o accettazione di denaro o altre utilità al fine di applicare condizioni, non giustificate dal rapporto contrattuale, a vantaggio di determinati clienti.

Per quanto riguarda le attività di vendita:

- l'offerta deve essere definita in maniera congrua, trasparente e corretta e deve essere autorizzata sulla base dei poteri definiti internamente
- il processo di elaborazione delle offerte, di determinazione del prezzo e degli eventuali sconti deve essere tracciabile e includere un raffronto tra prezzo praticato e valori economici di mercato del prodotto venduto
- le controparti, private e pubbliche, devono essere preventivamente qualificate, secondo le procedure aziendali (attività di Due Diligence Anticorruzione).

4.7. TENUTA DELLA CONTABILITÀ E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Ciascun destinatario, dipendente o altro soggetto che operi in nome o per conto delle Società del Gruppo, per quanto di sua competenza e in relazione agli incarichi ad esso conferiti, è tenuto a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale e a conservare tutta la documentazione di supporto, in modo che essa sia facilmente reperibile e consultabile da parte dei soggetti abilitati al controllo. Il Gruppo garantisce che ogni operazione/transazione sia autorizzata, verificabile, legittima, coerente, congrua e sia correttamente e tempestivamente rilevata/registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili.

Tutti i dipendenti del Gruppo IBSA devono osservare le disposizioni normative, regolamentari e procedurali in tema di contabilità aziendale e devono mantenere scritture contabili dettagliate e complete di ogni operazione di business. È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza

e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Tutti i costi e gli addebiti, le entrate e gli incassi, gli introiti, i pagamenti e gli impegni di spesa devono essere inseriti tempestivamente tra le informazioni finanziarie, in maniera completa e accurata e avere adeguati documenti di supporto.

Deve essere istituito un sistema di controlli interni in relazione alle informazioni finanziarie finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza che sia ridotto ad un livello significativamente basso il rischio che si verifichino e non siano identificate in maniera tempestiva registrazioni contabili inesatte nell'ammontare, causate da errori o frode.

Le Società del Gruppo, con riferimento sia ai flussi in entrata, sia ai flussi in uscita, garantiscono il rispetto dei seguenti principi:

- effettuare pagamenti nel rispetto dei limiti di un budget autorizzato sulla base dei poteri definiti internamente;
- utilizzare esclusivamente operatori abilitati che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire illeciti fenomeni corruttivi e di riciclaggio;
- implementare adeguati strumenti per la pianificazione delle entrate e delle uscite nonché report periodici di

verifica della coerenza tra quanto programmato e quanto consuntivato;

- effettuare controlli sulle controparti cui sono diretti i pagamenti per verificare la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- garantire che le operazioni finanziarie siano sempre autorizzate da soggetti aventi adeguati poteri e supportare ogni transazione finanziaria con adeguata documentazione giustificativa;
- garantire che le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie siano sempre contrassegnate da una causale espressa, documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza gestionale e contabile;
- garantire che la cassa mantenga il livello di giacenza definito e che le uscite siano supportate da idonei giustificativi;
- prevedere verifiche periodiche sulle giacenze di cassa al fine di renderne tracciabili e

ricostruibili le movimentazioni avvenute.

Le presenti Linee Guida prevedono altresì il divieto di:

- eseguire operazioni con controparti non registrate o sulla base di informazioni rilevate in modo incompleto (es. in assenza dei dati identificativi);
- acquisire pagamenti in entrata per i quali manchi adeguata documentazione a supporto (es. assenza di fattura di vendita);
- accettare incassi provenienti da soggetti non identificabili (nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- adottare modalità di pagamento anomale rispetto alla natura delle operazioni o frazionare i pagamenti in modo difforme da quanto contrattualmente pattuito;
- eseguire pagamenti in Paesi diversi da quello in cui il fornitore ha stabilito la propria sede legale o filiale operativa e commerciale;
- effettuare pagamenti a favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- utilizzare denaro contante in misura superiore a quanto consentito dalle leggi applicabili

o altro strumento finanziario al portatore nonché conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

- Effettuare transazioni utilizzando criptovalute.

È fatto altresì divieto di:

- Eseguire operazioni con controparti non registrate o sulla base di informazioni rilevate in modo incompleto (es. in assenza dei dati identificativi).
- Acquisire pagamenti in entrata per i quali manchi adeguata documentazione a supporto (es. assenza di fattura di vendita).
- Adottare modalità di pagamento anomale rispetto alla natura delle operazioni o frazionare i pagamenti in modo difforme da quanto contrattualmente pattuito.
- Eseguire pagamenti in paesi diversi da quello in cui il fornitore ha stabilito la propria sede legale o filiale operativa e commerciale.
- Effettuare pagamenti a favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.
- Utilizzare denaro contante in misura superiore a quanto consentito dalle leggi applicabili o altro strumento finanziario al portatore nonché conti correnti

4.8. INVESTIMENTI E OPERAZIONI SOCIETARIE

Nel caso di operazioni di acquisizione, fusione e joint venture è fatto obbligo di effettuare un'adeguata verifica preventiva del potenziale partner con riguardo anche al rispetto delle Leggi anticorruzione (attività di Due Diligence Anticorruzione), al fine di avere una veritiera e completa rappresentazione dello stato dello stesso e di accertarne l'affidabilità commerciale e professionale.

Le Società del Gruppo possono ricorrere a professionisti esterni per stabilire o identificare, assieme alle funzioni che svolgono la due diligence, gli eventuali fattori di rischio.

Al comparire di eventuali fattori di rischio (cd. "Red Flags") i consulenti legali esterni o interni impegnati in un'acquisizione devono informare la Funzione Legal Affairs e, ove esistente, l'Organismo di Vigilanza competente dell'esistenza di un qualunque nuovo rischio corruzione ovvero dell'incremento di un rischio preesistente, affinché vengano intraprese tutte le misure di

mitigazione necessarie al fine di tutelare il Gruppo.

Deve inoltre essere previsto un piano per il rispetto delle presenti Linee Guida, come parte integrante del piano di integrazione post-acquisizione.

4.9. RISORSE UMANE

Le Società del Gruppo disciplinano il processo di assunzione e gestione del personale al fine di garantire che le attività operative siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, rispettando quanto previsto dalle Leggi e dai regolamenti applicabili.

Il processo di assunzione del personale è gestito secondo i seguenti principi:

- l'esigenza di assunzione deve essere comprovata da specifiche pianificazioni o necessità contingenti autorizzate da soggetti aventi il relativo potere;
- i candidati devono essere valutati da più persone distinte e gli esiti dell'intero processo di valutazione devono essere adeguatamente tracciati;
- devono essere previste verifiche di congruenza tra qualifica proposta e posizione da coprire;
- devono essere previsti controlli di carattere morale e

reputazionale, nonché sulle referenze dei candidati e sulle precedenti esperienze professionali incluse, in fase di selezione, domande riguardanti eventuali rapporti personali o economici con rappresentanti delle Istituzioni che dovranno essere valutati internamente ove presenti;

- deve essere garantito il rispetto delle leggi del Paese nel quale avviene l'assunzione (es. in materia di assunzioni obbligatorie, presenza e validità di permessi di soggiorno, ecc.).

Il Gruppo vieta l'assunzione di dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione di soggetti terzi, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per il Gruppo. Le spese di trasferta del personale devono essere riepilogate in una nota spese, con rimborso analitico, approvate dal responsabile della funzione competente, e rimborsate previa verifica di validità e di coerenza con le tipologie di spese ed i massimali previsti dalle procedure aziendali di riferimento.

5. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

disponibile per tutti gli stakeholder nella sezione Governance del sito istituzionale di Gruppo all'indirizzo www.ibsagroup.com.

Il Gruppo IBSA si impegna a promuovere la comunicazione delle presenti Linee Guida Anticorruzione, nelle modalità più idonee, a tutti i destinatari, nonché ad attuare programmi di formazione specifici, con lo scopo di garantirne l'effettiva conoscenza.

Ai neoassunti viene consegnata copia delle Linee Guida e fatta firmare una dichiarazione di impegno al rispetto dei principi in esse contenuti.

Al fine di diffondere un'adequata conoscenza del contenuto del presente documento e dell'importanza del rispetto della stessa e delle Leggi Anticorruzione in essere, le Società del Gruppo IBSA prevedono che tutti i loro dipendenti effettuino un programma formativo Anticorruzione obbligatorio con un differente grado di approfondimento stabilito in relazione alla qualifica dei destinatari e al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili, al fine di diffondere i principi, gli impegni e le modalità di implementazione delle Linee Guida Anticorruzione.

Il presente documento è altresì portato a conoscenza di tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con le Società del Gruppo ed è

6. SEGNALAZIONI

collegati, direttamente o
indirettamente, alla segnalazione.

Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare atti di corruzione tentati, presunti o effettivi di cui sono venuti a conoscenza e qualsiasi altra violazione delle Linee Guida Anticorruzione da parte di dipendenti del Gruppo, collaboratori o terze parti che operano in favore o per conto di Società del Gruppo.

Al fine di favorire la ricezione delle segnalazioni è stato istituito un indirizzo mail dedicato, i.e. compliance@ibsa.ch.

La mancata segnalazione da parte di un dipendente di un'azione illecita nota o presunta della quale questi è venuto a conoscenza, sottoporrà, di per sé, il dipendente a possibili azioni disciplinari.

La riservatezza dell'identità del segnalante è in tutti i casi assicurata, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate, nei casi di dolo o colpa grave.

Il Gruppo garantisce la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro) per motivi

7. SISTEMA SANZIONATORIO

Le Società del Gruppo si impegnano a porre in essere ogni ragionevole sforzo per impedire eventuali condotte che violino le normative Anticorruzione e/o le presenti Linee Guida e per interrompere e sanzionare eventuali condotte contrarie poste in essere da qualsiasi dipendente, o terza parte che in generale operi per il Gruppo.

Nei confronti di tali soggetti, nonché di chi irragionevolmente ometta di rilevare o riportare eventuali violazioni o che minacci o adotti ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni, sarà adottata un'azione disciplinare commisurata alla gravità della violazione effettuata (tra cui le sanzioni previste dal contratto collettivo di lavoro o dalle ulteriori norme nazionali applicabili, inclusa la potenziale risoluzione del rapporto di lavoro) o alternativamente, in relazione a terze parti, la risoluzione del contratto, incarico o rapporto in essere e, laddove ve ne siano i presupposti, la richiesta di risarcimento danni o altre misure ritenute appropriate.

Nessun destinatario sarà discriminato o in qualsivoglia maniera licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, vessato o discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo, per il fatto

che lo stesso abbia svolto lecitamente un'attività di segnalazione in buona fede attinente al rispetto delle Linee Guida e/o delle normative Anticorruzione.

8. ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA E RELATIVE MODIFICHE

Le presenti Linee Guida sono state adottate dal Consiglio di Amministrazione di IBSA Institut Biochimique S.A., in qualità di Capogruppo, nella data indicata sul frontespizio del presente documento. Ogni eventuale modifica e/o aggiornamento sarà approvato dal medesimo organo sociale e prontamente comunicato alle Società del Gruppo e a tutti i Destinatari.

Le società appartenenti al Gruppo recepiscono le presenti Linee Guida attraverso delibera del rispettivo Organo Amministrativo (o del corrispondente organo direttivo qualora la governance della specifica società non preveda tale organo).

AGGIORNAMENTI E REVISIONI

Le presenti Linee Guida sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di IBSA Institut Biochimique SA in data 04 Dicembre 2024 e rappresentano la terza versione del documento.